

Verbale di Accordo

Il giorno 22 gennaio 2020, in Roma sono presenti le seguenti parti:

- Per la Società subentrante Time Srl sita in Via Dell’Airone, 35 – 00169 Roma, qui rappresentata dal dott. Daniele Amici in qualità di delegato Time (subentrante)
- Copernico Società Consortile per Azioni con sede legale ed amministrativa in Roma, alla via Bussoleno, 33, rappresentata dal Vice Presidente Dott.ssa Fabiola Sabellico di seguito la “Consortio*"

Per le OO.SS. di categoria i Sigg.:

- Per la FILT CGIL Nazionale – il Sig.ri Davide Franzosi, Maria Ippolito
 - Per la FIT CISL Nazionale - il Sig.ri Giorgio Ghiglione, Christian Tschigg
 - Per la UILTRASPORTI Nazionale – il Sig. Massimo Ferretti, Massimiliano Feduzi
 - Per la UGL TAF Nazionale – il Sig. Sandro Vacata,
 - Per la SALPAS Or.s.a. Nazionale – il Sig.ri Claudio Fiorenza, Andrea Fiorenza
 - Per la SLM FAST CONFSAL – Nazionale – la Sig.ra Sabrina Mancini
- Sono altresì presenti le Segreterie Regionali/Territoriali interessate e le rsa

Oggetto: Contratto di solidarietà – CENTOSTAZIONI Emilia Romagna e Piemonte

Premesso che:

- L’ATI MAST/Copernico risulta titolare in ATI del Contratto di appalto RFI Network già Centostazioni SPA per le aree Piemonte e Emilia Romagna
- Che gli impianti di Faenza, Ferrara, Forlì, Modena, Rimini, Ravenna e Alessandria, Asti, Biella, Vercelli sono eseguiti direttamente alla società MAST SPA
- Che per gli impianti di Cesena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, Cuneo Novara e Aosta le attività sono svolte da Time srl
- Le imprese subentranti evidenziavano in sede di cambio appalto, situazioni di criticità, già precedentemente gestite con ricorso ad ammortizzatori sociali sia in Piemonte che in Emilia Romagna. All’uopo l’impresa chiedeva di effettuare un incontro entro il giorno 23 gennaio al fine di analizzare la situazione.
- Che l’incontro veniva indetto per la giornata odierna

Concordano

di sottoscrivere il Contratto di Solidarietà ai sensi del D.Lgs del 148/2015 art. 21 comma 1 lettera “C” e comma 5 per il periodo dal 01.02.2020 al 30.04.2020 onde poter scongiurare il ricorso a riduzione di personale.

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

le p̄messe sono parte integrante del presente accordo;

il C.C.N.L. applicato è quello dalla Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviaria del 16-12-20 16 e ss.mm.ii.;


l’orario di lavoro contrattuale è di 38 ore settimanali così come previsto dal CCNL applicato;

Ambito di applicazione:

L’applicazione del contratto di solidarietà riguarderà N° 21 lavoratori (su un totale complessivo di 31 lavoratori) presenti sull’appalto Centostazioni Emilia Romagna - Piemonte di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente accordo;

Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 01.02.2020 al 30.04.2020 per 3 mesi, rinnovabili;



Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 D.lgs 148/2015 come di seguito indicato:

- Unità produttiva presso stazione di Cesena n. 3 lavoratori riduzione media del 37,16. %
- Unità produttiva presso stazione di Piacenza n. 5 lavoratori riduzione media del 40 %
- Unità produttiva presso stazione di Reggio Emilia n. 5 lavoratori riduzione media del 30 %
- Unità produttiva presso stazione di Novara n. 5 lavoratori riduzione media del 40 %
- Unità produttiva presso stazione di Aosta n. 3 lavoratori riduzione media del 50 %

La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 70% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo.

La riduzione dell'orario di lavoro non verrà applicata ai lavoratori con part time inferiore al 50%

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

- giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite all'interno del mese, concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese, all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
- riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

Deroghe all'orario concordato

Le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le RSA/RSU d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Interventi aziendali per favorire l'occupazione


Le misure che la Società intende intraprendere, per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.


L'indennità di solidarietà sarà anticipata dalla Società onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo.


La Società e le OO.SS. concordano , al fine di verificare l'attuazione del Contratto di Solidarietà, la società attiverà appositi incontri in sede territoriale.

Le parti concordano di incontrarsi di norma ogni mese o su istanza di una delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da due pagine e l'elenco allegato)

Per la Società 

Per la FILT CGIL 

Per la FIT CISL 

Per la Uiltrasporti 

Per la UGL TAF 

Per la Salpas ORSA 

Per la SLM Fasf Confasal 